



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 30b^{bis} cpv. 1 lett. e

¹ L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

- e. la produzione netta annua media rapportata alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della presentazione della domanda viene aumentata di almeno il 20 per cento o 30 GWh.

Art. 30e cpv. 3

³ Il requisito di cui al capoverso 2 non si applica agli impianti che escono dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità dopo la fine della durata della remunerazione ed entrano nel premio di mercato fluttuante a seguito del rinnovamento.

Art. 30e^{bis} cpv. 3

Abrogato

Art. 69 cpv. 3

³ Il requisito di cui al capoverso 2 non si applica agli impianti che escono dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità dopo la fine della durata della remunerazione e chiedono per la prima volta un contributo d'investimento a seguito del rinnovamento.

¹ RS 730.03

Art. 85 cpv. 3

Abrogato

Art. 87^{bis}, rubrica e cpv. 3

Costi d'investimento computabili e non computabili

³ Non sono computabili i costi d'investimento remunerati in altro modo, segnatamente mediante contributi cantonali per la prospezione, lo sfruttamento o la realizzazione di un impianto geotermico.

Art. 108e Disposizione transitoria della modifica del ... 2026

Per gli impianti a biomassa che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica ricevono già un contributo alle spese d'esercizio o un premio di mercato fluttuante si applica il nuovo diritto.

II

Gli allegati 2.1, 2.3–2.6, 5, 6.1 e 6.3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 2.1
(art. 7, 38, 41–43, 45, 46d, 46i e 46l)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.8

2.8 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	1.1.2023– 31.3.2024	1.4.2024– 31.3.2025	1.4.2025– 31.3.2027	dall'1.4.2027
Contributo di base (fr.)	2–5 kW	200	0	0	0
	>5 kW	0	0	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW	440	420	400	440
	30–<100 kW	330	330	330	330
	≥100 kW			250	250

N. 2.9

2.9 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	1.1.2023– 31.3.2024	1.4.2024– 31.3.2025	1.4.2025– 31.3.2027	dall'1.4.2027
Contributo di base (fr.)	2–5 kW	200	0	0	0
	>5 kW	0	0	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW	400	380	360	400
	30–<100 kW	300	300	300	300
	≥100 kW	270	270	250	250

Allegato 2.3
(art. 30^{ter}, 30^{quater}, 69, 74, 80a, 80b, 80d e 85)

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

N. 7.1.1.2

7.1.1.2 Se durante questo periodo vengono utilizzati substrati trasportati su una distanza di percorso superiore a 50 km, la loro produzione di energia non viene presa in considerazione per la determinazione della potenza equivalente.

N. 7.2.1

7.2.1 Le aliquote per gli impianti di produzione di biogas secondo le classi di potenza ammontano a:

Classe di potenza	Aliquota in fr./kWeq-el
≤ 50 kW	19 000
≤100 kW	18 000
≤500 kW	12 000
>500 kW	10 000

Allegato 2.4
(art. 35e e 87d)

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti eolici

N. 2.1

2.1 Requisiti minimi delle misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto

Nel caso delle misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto vanno rispettati almeno i seguenti requisiti:

- a. il pilone per la misurazione del vento o il LIDAR deve essere eretto entro il perimetro del parco;
- b. la misurazione deve avvenire ad almeno 2/3 dell'altezza del mozzo dell'impianto eolico o ad almeno 100 m di altezza. Se il pilone per la misurazione del vento è più piccolo, nel perimetro del parco devono essere effettuate misurazioni LIDAR o SODAR integrative;
- c. la misurazione del vento deve essere effettuata per almeno 12 mesi senza interruzioni;
- d. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l'80 per cento del tempo.

Allegato 2.5
(art. 87r e 87t)

Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici

N. 2.1 e 2.3

- 2.1 Nell'ambito della prospezione sono computabili in particolare i costi per le seguenti attività:
- a. le attività per l'acquisizione di nuovi geodati;
 - b. l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di prospezione;
 - c. l'analisi e l'interpretazione di geodati.
- 2.3 Non sono computabili i costi:
- a. insorti nell'ambito di procedure ufficiali;
 - b. già remunerati in altro modo, segnatamente mediante contributi cantonali per la prospezione e lo sfruttamento.

Allegato 2.6
(art. 35e, 87r e 87t)

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti geotermici

N. 4 lett. j

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

j. indicazione di altri aiuti finanziari.

Allegato 5
(art. 96b, 96e e 96h)

Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa

3.4 Bonus per biomassa agricola

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se nel corso di un intero anno civile:

- a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati;
- b. non vengono utilizzate piante energetiche;
- c. i cosubstrati non agricoli impiegati non superano il 20 per cento rispetto alla massa fresca;
- d. le sedi di produzione dei cosubstrati non agricoli impiegati si trovano entro una distanza di percorso di 50 km dall'impianto di produzione di biogas; eccezionalmente, l'organo d'esecuzione può autorizzare distanze di percorso maggiori.

3.4.2 Se viene impiegato più del 10 per cento ma al massimo il 20 per cento di cosubstrati, l'importo del bonus per biomassa agricola secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per max. 20 % di cosubstrati (ct./kWh)
≤ 50 kW	14
≤100 kW	12
≤500 kW	10
≤ 5 MW	3
> 5 MW	0

3.4.3 Se viene impiegato al massimo il 10 per cento di cosubstrati, l'importo del bonus per biomassa agricola secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per max. 10 % di cosubstrati (ct./kWh)
≤ 50 kW	16
≤100 kW	16
≤500 kW	10
≤ 5 MW	3
> 5 MW	0

N. 3.6.3

3.6.3 L'importo del bonus per lo sfruttamento del calore secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per lo sfruttamento del calore (ct./kWh)
≤ 50 kW	3
≤ 100 kW	3
≤ 500 kW	2
≤ 5 MW	1
> 5 MW	0

Allegato 6.1
(art. 30^aquinquies, 30^b, 30^bsexies, 30^bundecies e 89)

Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici

N. 4.1.1 lett. b n. 3 e lett. c frase introduttiva

4.1.1 I costi annui si compongono:

- b. dei costi d'esercizio, considerati come segue:
 - 3. per i rinnoviamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW: i costi medi d'esercizio prima del rinnovamento; sono presi in considerazione nel rapporto tra la produzione supplementare e la produzione netta dopo il rinnovamento;
- c. dei costi di gestione e valorizzazione dell'energia:

N. 5.2

5.2 Impianti non controllabili e impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW

5.2.1 Su richiesta dell'UFE, devono essere presentate ogni trimestre le seguenti informazioni:

- a. per tutti gli impianti di un'unione di impianti:
 - 1. la produzione mensile nel trimestre in kWh,
 - 2. il consumo mensile delle pompe d'alimentazione nel trimestre in kWh;
- b. la potenza meccanica lorda media dell'impianto e del canone cantonale per i diritti d'acqua.

5.2.2 Tali informazioni devono essere presentate entro la fine del mese successivo.

Allegato 6.3
(art. 30e, 30e^{bis} e 30e^{octies})

Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

N. 3.4

3.4 Bonus per biomassa agricola

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se nel corso di un intero anno civile:

- a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati;
- b. non vengono utilizzate piante energetiche;
- c. i cosubstrati non agricoli impiegati non superano il 20 per cento rispetto alla massa fresca;
- d. le sedi di produzione dei cosubstrati non agricoli impiegati si trovano entro una distanza di percorso di 50 km dall'impianto di produzione di biogas; eccezionalmente, l'organo d'esecuzione può autorizzare distanze di percorso maggiori.

3.4.3 Se viene impiegato più del 10 per cento ma al massimo il 20 per cento di cosubstrati, l'importo del bonus per biomassa agricola secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per max. 20 % di cosubstrati (ct./kWh)
≤ 50 kW	16
≤100 kW	14
≤500 kW	12
≤ 5 MW	4
> 5 MW	0

3.4.4 Se viene impiegato al massimo il 10 per cento di cosubstrati, l'importo del bonus per biomassa agricola secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per max. 10 % di cosubstrati (ct./kWh)
≤ 50 kW	20
≤100 kW	19
≤500 kW	16
≤ 5 MW	4,5
> 5 MW	0

N. 3.5.3

3.5.3 L'importo del bonus per lo sfruttamento del calore secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per lo sfruttamento del calore (ct./kWh)
≤ 50 kW	3
≤100 kW	3
≤500 kW	2
≤ 5 MW	1,5
> 5 MW	0
